

ruolo generale n. [REDACTED]

ordinanza n. [REDACTED]



UFFICIO DI SOVRIGLIANZA DI FIRENZE

Il giudice, dott. [REDACTED]

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 23 settembre 2020 nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto il reclamo ex artt 35-bis e 35-ter ord. penit. proposto da:

[REDACTED]
attualmente detenuto presso il carcere di [REDACTED] in espiatione della pena inflitta con la sentenza emessa il [REDACTED] dalla Corte di Appello di [REDACTED] (ordine di esecuzione n. [REDACTED] emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di [REDACTED])
esaminata la documentazione in atti;
sentite le conclusioni delle parti;

osserva

premesso che il condannato ha proposto reclamo ex art 35-ter ord. penit. deducendo di aver sofferto a causa delle condizioni materiali nelle quali si è svolta la carcerazione (penitenziari di [REDACTED]) un pregiudizio di gravità tale da integrare un trattamento inumano o degradante con conseguente violazione dell'art 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4.08.1955, n. 848;

rilevato preliminarmente che il condannato è stato ristretto:

a) dal 13.09.2014 al 7.09.2015 nel penitenziario di [REDACTED]

b) dal 7.09.2015 al 3.11.2015 nel penitenziario di [REDACTED]

c) dal 3.11.2015 al 6.11.2015 nel penitenziario di [REDACTED]

d) dal 6.11.2015 al 12.11.2015 nel penitenziario di [REDACTED]

e) dal 12.11.2015 al 20.04.2019 nel penitenziario di [REDACTED]

rilevato che con riguardo al periodo di carcerazione trascorso nel penitenziario di [REDACTED] il reclamo merita di essere accolto con riguardo ai giorni nei quali il condannato ha condiviso la cella con un altro detenuto atteso che la superficie disponibile *pro capite* è risultata inferiore o comunque di poco superiore ai 3 metri quadrati, e precisamente:

dal 13.09.2014 al 9.11.2014

dal 10.12.2014 al 29.12.2014

il 31.12.2014

dal 3.01.2015 al 23.03.2015

dal 27.03.2015 al 6.09.2015

quindi per complessivi giorni 319;

p2 00 
rilevato che il condannato è stato ristretto nel penitenziario di 
 dal 7.09.2015 all'11.12.2015; che nel corso di tale periodo è stato assegnato a celle aventi la superficie di metri quadrati 19,00, dotate di servizio igienico separato e fruibile riservatamente (avente la superficie di metri quadrati 3,75); che tali celle sono state occupate da non più di 5 detenuti compreso il reclamante ha avuto la possibilità di trascorre all'aperto un adeguato numero di ore (dalle 8,30 alle 11,15 e dalle 13,00 alle 14,45);

ciò premesso il reclamo deve essere accolto con riguardo al periodo nel corso del quale la cella avente la superficie di 19,00 metri quadrati è stata occupata da 5 persone (dal 10.09.2015 al 1.10.2015 e dal 23.11.2015 al 1.12.2015 quindi per 31 giorni) in quanto nel predetto periodo la superficie disponibile *pro capite* è risultata infatti inferiore al limite minimo di 3 metri quadrati (metri quadrati $19,00 - 3,44$ (superficie dei due letti a castello) = $15,56 - 1,70$ (superficie degli armadietti) = $13,86 : 5 = 2,77$);

rilevato che il condannato è stato ristretto nel penitenziario di 
 dall'11.12.2015 al 20.04.2019 e che dalla relazione proveniente dal predetto Istituto di Pena si evince:

a) che dall'11.12.2015 al 3.10.2016 il condannato è stato assegnato ad una cella di metri quadrati 22,00 (alla quale deve aggiungersi la superficie del bagno ubicato in locale separato e fruibile in modo riservato) e che detta cella è stata occupata da non più di 5 detenuti (compreso il reclamante)

b) che dal 3.10.2016 al 20.04.2019 il condannato è stato assegnato ad una cella singola (salvo il periodo compreso tra il 7.03.2019 e il 12.03.2019 durante il quale il condannato è stato ricoverato in ospedale;

c) che il condannato ha avuto la possibilità di trascorrere fuori dalla cella un adeguato numero di ore (considerando le ore di permanenza all'aperto (8,30-10,30 e 13,00-14,45) e quelle riservate alla socialità all'interno (10,45-13,00 e 18,00-20,00);

d) che il condannato ha lavorato come addetto alla biblioteca dal 9.05.2017 al 31.03.2019 per due ore al giorno;

ciò premesso il reclamo deve essere accolto con riguardo al periodo nel corso del quale la cella multipla avente la superficie di 22,00 metri quadrati è stata occupata da 5 persone (dal 15.01.2016 al 5.02.2016 quindi per giorni 22) in quanto nel predetto periodo infatti la superficie disponibile *pro capite* è risultata inferiore al limite minimo 3 metri quadrati (metri quadrati $22,00 - 3,6$ (superficie dei due letti a castello) = $18,40 - 3,5$ (superficie degli armadietti) = $14,9 : 5 = 2,98$);

ritenuto pertanto che sulla scorta degli elementi sopra richiamati il reclamo può essere accolto con riguardo ai periodi indicati per complessivi giorni 372 e che pertanto in applicazione dei criteri di liquidazione del danno al condannato deve essere riconosciuta la riduzione di pena di giorni 37 e deve essere attribuita la somma di 16,00 euro;

p.q.m.

p 3 ord

il giudice visti gli artt 2043 cod.civ.. 69, comma 6, lett. b) 35-bis e 35-ter ord. penit.;
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal detenuto concede allo stesso
detenuto la riduzione di giorni 37,00 in relazione ai periodi indicati in motivazione e
condanna l'Amministrazione penitenziaria al pagamento a favore del condannato della
somma di euro 16,00;
rigetta il reclamo in relazione a tutti gli altri periodi.

Firenze, il 23 settembre 2020

il giudice



il cancelliere

depositato il _____

p.c.c.

il cancelliere

Depositato in cancelleria
23.9.20
Il cancelliere

Giudice Delegato

Preso nota del ...
in data ...
...
...
...
...
...
...
...
...